

COME DIFENDERSI DALLA TARI GONFIATA

La trappola nella super taxa rifiuti

Giuseppe Debenedetto e Gianni Trovati ▶ pagina 9

Attenti alla trappola nella taxa rifiuti

In un capoluogo su tre applicato il meccanismo illegittimo che moltiplica l'importo della Tari

Fuori legge

I regolamenti moltiplicano la quota variabile per garage, cantine e altre pertinenze

Da Nord a Sud

Prassi diffusa da Rimini ad Andria e Siracusa. Coinvolti anche centinaia di piccoli Comuni

Gianni Trovati

■ Una regola nazionale ambigua, applicazioni locali sbagliate e qualche volta furbe, e bollettini che arrivano gonfiati a casa dei cittadini creando i presupposti per una nuova tempesta: fatta di ondate di ricorsi e di nuovi buchi nei conti comunali.

Ancora una volta, a dominare la scena del caos tributario locale è la Tari, ultima versione di una taxa/tariffa (anche la sua natura sostanziale è incerta) sui rifiuti che negli anni ha cambiato nome senza posa ma non ha superato i propri problemi strutturali. L'ultimo, emerso dieci giorni fa in Parlamento (si veda Il Sole 24 Ore del 19 ottobre) riguarda la moltiplicazione illegittima della «quota variabile», che cambia in base al numero delle persone in famiglia e serve a parametrare il conto sulla base della capacità di produrre rifiuti da parte di chi abita l'immobile.

Basta un esame dei regolamenti comunali per capire che il problema è diffuso: il calcolo illegittimo si presenta in varie forme in sei capoluoghi di Regione su 18 (Trento e Bolzano non rientrano nel censimento perché applicano la «Tari puntuale», che misura il peso effettivo dei rifiuti prodotti dai contribuenti), ma il problema torna anche in città medie come Andria, Rimini o Siracusa e si ripete centinaia di volte nei piccoli Comuni.

La questione ha vissuto sotto traccia per anni, germogliata già al tempo della vecchia Tarsu, ma è esplosa solo pochi giorni fa, quando in commissione Finanze alla Camera è stata discussa un'interrogazione presentata da Giuseppe L'Abbate, del Movimento 5 Stelle. Interrogazione tecnica e innocua solo nelle apparenze: molti Comuni, ha spiegato il deputato ripescando

un'analisi comparsa tre anni fa su questo giornale, ripetono la «quota variabile» della Tari per ogni pertinenza, cioè per il garage, la cantina o il solaio collegati all'appartamento.

È legittimo? «Nemmeno per sogno», ha risposto il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta. Di qui il problema, che sta agitando contribuenti e associazioni di consumatori e promette scintille (negli altri articoli in pagina come scoprire che cosa fa il proprio Comune).

La traduzione in euro è riportata nella tabella sotto il titolo che mostra come una famiglia di quattro persone possa passare dai 391 euro all'anno del calcolo corretto ai 673 (quindi con un aumento del 72%) proposti dal meccanismo illegittimo. E siccome ricorsi e richieste di restituzione possono andare indietro cinque anni, la questione si moltiplica.

Tutto nasce dall'architettura della Tari, che poggia su due pilastri: la «quota fissa», misurata in euro al metro quadrato, e quella «variabile», che dipende appunto dal numero degli occupanti. Quando una casa ha un garage o una cantina pertinenziale, la procedura imporrebbe di applicare una sola volta la quota variabile, ma in molti Comuni la somma viene ripetuta, come se la presenza del box moltiplicasse la capacità della famiglia di produrre rifiuti. Ma ugualmente illegittime sono le scelte di chi, come Genova, taxa i garage come «utenze non domestiche», applicando quindi una quota variabile aggiuntiva ma diversa rispetto a quella dell'appartamento, o i limiti come quelli previsti a Cagliari per individuare le pertinenze. A ciascuno, insomma, il suo problema: e la battaglia legale che promette di seguirlo.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA





DOMANDE & RISPOSTE

● Come si fa a capire di aver versato la Tari "gonfiata"?

Sono pochi i Comuni che hanno espressamente previsto nei loro regolamenti Tari la non applicabilità della quota variabile alle pertinenze dell'utenza domestica. Si dovrebbero quindi leggere attentamente gli avvisi di pagamento che l'ente ha inviato a tutti i contribuenti (la Tari è riscossa normalmente su liquidazione d'ufficio) e verificare, in caso di pertinenze, che la quota variabile applicata risulti pari a zero euro.

● In quale parte dell'avviso di pagamento è indicata la quota variabile?

In genere l'avviso di pagamento della Tari contiene il riepilogo dell'importo da pagare, le istruzioni per il versamento (scadenza rate e codice tributo) nonché il dettaglio delle somme. È in questa parte che l'ente indica le unità immobiliari (con i dati catastali: foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti e la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l'abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.

● Entro quale termine il contribuente può chiedere il rimborso al Comune? E' obbligatorio per il Comune rispondere all'istanza?

L'articolo 1 comma 164 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La stessa norma impone inoltre all'ente di effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ma non è da escludere un eventuale silenzio-rifiuto da parte dell'ente.

● Qual è il termine per proporre ricorso?

Il contribuente, in caso di diniego espresso al rimborso, ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Nel caso di silenzio-rifiuto - che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 21 Dlgs 546/92), ma è consigliabile attendere 180 giorni previsti dalla norma sui tributi locali (comma 164 legge 296/06) - il contribuente deve proporre ricorso entro cinque anni (termine di prescrizione del diritto secondo la giurisprudenza più recente).

● È possibile sollevare la questione in caso di contenzioso pendente?

La disciplina sul processo tributario impone al contribuente di inserire nel ricorso tutti i motivi che costituiscono la materia del contendere, non essendo possibile, in seguito, integrare il ricorso con altri motivi. Pertanto se il soggetto passivo non ha sollevato subito, in sede di motivi di ricorso, la questione dell'illegittimità della duplicazione della quota variabile Tari, non potrà più farlo successivamente.

● Come regolarsi se la Tari è gestita da un soggetto diverso dal Comune (ad esempio da una società in house)?

In caso di gestione esternalizzata del tributo, ad esempio da parte della società che gestisce il servizio rifiuti (che potrebbe essere una società in house), il contribuente deve presentare a questa e non al Comune l'istanza di rimborso della quota Tari indebitamente pagata. Allo stesso modo, in caso di diniego o silenzio-rifiuto, il ricorso dovrà essere proposto contro la società, senza necessità di chiamare in causa anche l'ente locale.

G. Deb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione nelle città

INTERPRETAZIONE A MACCHIA DI LEOPARDO

Disciplina della quota variabile Tari nei capoluoghi di Regione e norme «incriminate» dei regolamenti comunali

CITTÀ IN REGOLA



AOSTA

TORINO

VENEZIA

TRIESTE

BOLOGNA

FIRENZE

PERUGIA

ROMA

CAMPOBASSO

BARI

POTENZA

PALERMO

CITTÀ NON IN LINEA CON LE INDICAZIONI DEL MEF



MILANO

Articolo 14, commi 5 e 6 del regolamento: il comma 5 fissa una misura massima di mq per poter considerare la pertinenza; il comma 6 invece attribuisce la quota variabile al garage in base alla sua metratura



GENOVA

Articolo 13, comma 6 del regolamento: i box sono tassati come magazzini, quindi utenza non domestica con relativa tariffa variabile



ANCONA

Articolo 32, comma 4 del regolamento: per i locali di pertinenza di utenze domestiche si applicano sia la quota fissa sia la quota variabile commisurata a un occupante



NAPOLI

L'articolo 15, comma 4 del regolamento limita il numero delle pertinenze



CATANZARO

Articolo 15, comma 2 del regolamento: la Tari per i locali che costituiscono pertinenze dell'abitazione (magazzini, garage, depositi, ripostigli) è pari al prodotto dei metri quadrati per la tariffa fissa più la quota di tariffa variabile nella misura minima (un occupante)



CAGLIARI

L'articolo 48, comma 2, del regolamento limita il concetto di pertinenza che deve risultare ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Il posto auto, invece, deve essere ubicato nel raggio di 300 metri dall'abitazione principale

* Quota fissa: 2 euro al metro quadrato; quota variabile: 141 euro

L'ESEMPIO

Calcolo per un'abitazione di 100 mq,
con garage di 15 mq e cantina di 10 mq, occupata
da una famiglia di 4 persone*

Calcolo corretto

<i>Superficie tassata</i>	Intero immobile
<i>Quota fissa</i>	250 (= 2 x 125mq)
<i>Quota variabile</i>	141
Tari totale	391

Calcolo illegittimo

	<i>Quota fissa</i>	200 (=2 x 100mq)
Appartamento	<i>Quota variabile</i>	141
	Tari totale	341

	<i>Quota fissa</i>	20 (=2 x 10mq)
Cantina	<i>Quota variabile</i>	141
	Tari totale	161

	<i>Quota fissa</i>	30 (=2 x 15mq)
Garage	<i>Quota variabile</i>	141
	Tari totale	171

	<i>Quota fissa</i>	250
TOTALE	<i>Quota variabile</i>	423
	Tari totale	673

Fonte: Regolamenti Tari dei Comuni